



**COMUNE DI GIBELLINA**

LIBERO CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA  
SUL TERRITORIO COMUNALE**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 38 del 03/07/2019)

## **INDICE**

Premessa

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Finalità ed obiettivi

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

### **CAPO II \_ OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Art. 5 – Notificazione

Art. 6 - Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad eccedere alla sala di controllo

Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parola chiave

### **CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali**

Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 – Obbligo degli operatori

Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta

#### **Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati**

Art. 13 – Diritti dell'interessato

#### **Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni.**

Art. 14 – Sicurezza dei dati

Art. 15 – Cessazione del trattamento

Art. 16 – Limiti alla utilizzazione dei dati personali

Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

#### **Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati**

Art. 18 – Comunicazione

#### **CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 19 – Tutela

#### **CAPO V – MODIFICHE**

Art. 20 – Modifiche regolamentari

## **Premessa**

Nel territorio del Comune di Gibellina, si rende necessario predisporre un impianto di videosorveglianza anche attraverso dispositivi portatili denominati “fototrappole”, per lo svolgimento di compiti istituzionali a garanzia della sicurezza dei cittadini, per la protezione dei beni in relazione ad atti di vandalismo, per scoraggiare e prevenire l’increscioso fenomeno dell’abbandono di rifiuti che provoca la creazione di numerose “micro discariche” sparse nel territorio comunale, in quanto, per le carenze di personale impossibilitato ad assicurare la presenza sui diversi siti di interesse pubblico del territorio comunale, è stato valutato, in modo ponderato, che altre misure risultano insufficienti ed inattuabili.

Comunque, la scelta adottata è ispirata a limitare l’impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. E’ stato, altresì, valutato con obiettività che l’utilizzazione ipotizzata è in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Il sistema di videosorveglianza che si intende utilizzare si attua nel rispetto, oltre che della cittadinanza in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Le disposizioni di questo regolamento sono dettate nel rispetto del trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza ed in attuazione del provvedimento del 29 aprile 2004 e s.m.i adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, in conformità al Codice approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed alle altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il presente regolamento si conforma, così al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità della persona con particolare riferimento alla riservatezza, alla identità ed alla protezione dei dati personali.

## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Gibellina.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e succ. modifiche ed integrazioni.

## **Art. 2 – Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. Per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate televisive che, in relazione ai luoghi di installazione, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b. Per “**trattamento**” tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. Per “**dato personale**” qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d. Per “**titolare**”, l’Ente Comune di Gibellina, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. Per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f. Per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento, dal titolare o dal responsabile;
- g. Per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h. Per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i. Per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. Per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. Per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **Art. 3 – Finalità ed obiettivi.**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Gibellina – Servizio di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gibellina, in particolare dal D. Lgs. 267/2000, dall’art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

3. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata. Con tale sistema si garantiscono, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 marzo 1970) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, altresì, per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica.

6. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, hanno come finalità:

- a) Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, assicurare maggior sicurezza ai cittadini;
- b) Tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11;
- c) Tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) Controllare determinate aree tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione (bambini, donne e anziani) e garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- e) Monitorare il traffico.
- f) Essere strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
- g) Il controllo, anche con sistemi mobili, volto ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi (punto 5.2 del Provvedimento 2010 del Garante) e nel caso si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata sia amministrativamente che penalmente.

#### **Art. 4 – Trattamento dei dati personali.**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi, possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando di Polizia Municipale costituisce inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei 5 rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale.
3. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

## CAPO II

### OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

#### **Art. 5 – Notificazione**

1. Il Comune di Gibellina, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.

#### **Art. 6 – Responsabile**

1. Il responsabile del Servizio di Polizia Municipale, o altra persona, è nominato dal Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiavi per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo.**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati per iscritto dal responsabile del Servizio di Polizia Municipale.



3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

4. Gli appartenenti alle forze dell'ordine, per attività di polizia giudiziaria, possono fare accesso al sistema previo accordo, anche verbale, con il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, annotando il periodo di consultazione delle riprese in apposito registro vidimato.

5. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento dei dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione dei dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.**

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale e/o gli incaricati addetti ai servizi.

2. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

4. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti a cui è affidata la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

#### **Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiavi.**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### **Sezione I**

##### **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.**

###### **Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del servizio di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. E' espressamente

previsto che la risoluzione delle riprese sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare il monitoraggio del traffico. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a giorni sette (sette) successive alla rilevazione, presso la sala di controllo. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nonché per la tutela della sicurezza urbana, viene prorogato il termine di conservazione delle immagini, secondo le previsioni del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 e s.m.i. Il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato di una settimana in relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

5. Nel caso in cui gli addetti agli Uffici del Comando di Polizia Municipale o di altre FF.OO. nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che siano contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

#### **Art. 11 – Obblighi degli operatori.**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta.**

1. Il Comune di Gibellina, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., affigge un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Gibellina – Area videosorvegliata".

2. Il Comune di Gibellina, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## **Sezione II**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.**

#### **Art. 13 – Diritti dell'interessato.**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) Di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) Di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
  - La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Sezione III**

## **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.**

### **Art. 14 – Sicurezza dei dati.**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

### **Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati.**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) Distrutti;
- b) Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

### **Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento.**

1. La materia è regolamentata per l'intero dell'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni.

## **Sezione IV**

### **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.**

#### **Art. 18 – Comunicazione.**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Gibellina a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. per le finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV**

### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 19 – Tutela.**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e s.m.i.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

## **CAPO V**

### **MODIFICHE**

#### **Art. 20 – Modifiche regolamentari.**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione sia a seguito dell’approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.